

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA**

Part. IVA 02866420793

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 98 /CS DEL 21.01.2022

Struttura proponente: Commissario Straordinario

*Oggetto: Regolamento per il conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali al personale della
Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa - approvazione*

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di GENNAIO il Commissario Straordinario, D.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata con Decreto del Commissario ad Acta, n° 7 del 8.01.2021, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

Il Direttore dell'U.O. Gestione Economico - Finanziaria

Attesta che la spesa di €. _____ scaturente dalla presente proposta graverà sul conto n. _____ del bilancio economico patrimoniale del corrente anno (oppure dell'anno _____) - centro di costo _____.

Il Dirigente
Dr. Antonio Zappone

Il Commissario Straordinario

Premesso

- **che** in data 17.12.2020 è stato siglato il CCNL Area delle Funzioni Locali che innova anche la disciplina dell'attribuzione degli incarichi al personale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa del comparto sanità;
- **che**, come statuito dal comma 1 dell'art. 64 lett. a) e d) del predetto CCNL, sono oggetto di confronto sindacale *“a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità [...] d) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti sia i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, nonché i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*;
- **che** il comma 3 dell'art. 71 CCNL in parola prevede che *“le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 64 comma 1, lett. d), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*;

Considerato

- **che**, con riguardo alla normativa contrattuale in premessa, è stato predisposto un Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali afferenti all'area professionale, tecnica e amministrativa (PTA);
- **che** con nota prot. n. 357 del 3.1.2022 è stata trasmessa, quale informativa preventiva, la proposta del Regolamento *de quo*, con specifica che, trascorsi cinque giorni dalla data di inoltro della nota medesima senza prestazione di osservazioni o richieste di incontro, si sarebbe proceduto al recepimento del medesimo testo regolamentare;
- **che** la sola Fedir (Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità) ha presentato, a mezzo e-mail del 5.1.2022, le proprie richieste in merito;

Dato atto che l'Azienda ha preso atto delle predette osservazioni/richieste sindacali e ne ha valutato ammissibilità e/o opportunità;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Aziendale e del Referente Sanitario Aziendale;

delibera

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

- **di approvare**, in linea con quanto in narrativa motivato, il Regolamento aziendale in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali al personale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- **di dare atto** che la pubblicazione della presente delibera sull'Albo Pretorio online aziendale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa *Elisabetta Rosa Tripodi*

Il Referente Sanitario Aziendale
Dott. *Antonio Talesa*

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa *Maria Pompea Bernardi*

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
AL PERSONALE DELLA
DIRGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui agli artt. 70 e 73 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 attribuibili ai Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo che abbiano in essere con l'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compresi i Dirigenti in comando presso l'Azienda stessa. L'incarico conferito a un dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso.

La disciplina delineata nel presente Regolamento è definita nel rispetto della vigente normativa contrattuale e nazionale di riferimento in materia di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, nei limiti delle risorse disponibili nei competenti fondi aziendali.

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 71, comma 3, CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018.

Articolo 2

(Tipologie di incarichi)

Ai sensi dell'art. 70 CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo sono le seguenti:

- a) incarico di direzione di Dipartimento ex D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
incarico di direzione di Struttura complessa afferente a un Dipartimento o in Staff alla Direzione Aziendale
- b) incarico di direzione di Struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale
incarico di direzione di Struttura semplice articolazione di struttura complessa
- c) incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo.

Le diverse tipologie di incarico non sono cumulabili, eccetto il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del Direttore di Dipartimento.

Gli incarichi di cui alla lett. a) e b) si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lett. c).

Tutti gli incarichi vengono conferiti con atto scritto e motivato del Direttore Generale ai Dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

L'incarico di sostituzione, previsto dall'art. 73 CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, è conferibile in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del titolare; tale incarico è conferibile solo per la sostituzione del Direttore di Dipartimento, del Direttore di Struttura complessa, del Responsabile della Struttura semplice a valenza dipartimentale.

Articolo 3

(Incarichi di direzione di Dipartimento)

L'incarico di Direzione di Dipartimento riguarda una macro-struttura organizzativa che riunisce più articolazioni organizzative e gestisce, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le attività amministrative assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziarie attribuite.

L'affidamento dell'incarico di Dipartimento, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., compete al Direttore Generale. L'individuazione viene effettuata a seguito di procedura comparativa, attivata dalla UO Gestione Risorse Umane su richiesta del Direttore Generale.

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento che, a seguito di avviso informativo interno o interpello, abbiano manifestato il loro interesse all'incarico presentando, entro i termini previsti nell'avviso o nell'interpello, domanda corredata da idoneo curriculum e relazione delle attività formative e professionali svolte.

L'incarico viene conferito in base a valutazione comparativa, tenendo conto delle capacità organizzative e gestionali dimostrate, delle esperienze e/o conoscenze, del curriculum formativo e professionale, dei titoli culturali posseduti, di eventuali incarichi aggiuntivi ricoperti da ciascuno degli aspiranti, delle attitudini, della normativa in materia di rotazione degli incarichi, sentito il Direttore Amministrativo.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

Gli incarichi di specie hanno durata triennale e sono rinnovabili, per una sola volta, previa valutazione positiva, senza dover ricorrere alla procedura comparativa.

L'incarico di specie può essere revocato dal Direttore Generale con atto scritto e motivato. L'incarico è, altresì, revocato in caso di decadenza dall'incarico di struttura complessa e per ogni fatto o atto che incida sull'elemento fiduciario presupposto dell'incarico.

Articolo 4

(Incarichi di direzione di Struttura complessa)

L'incarico di direzione di Struttura complessa, di natura gestionale, è conferibile nel limite del numero previsto nell'Atto aziendale.

L'incarico di specie è conferito dal Direttore Generale a dirigenti con almeno cinque anni di esperienza professionale dirigenziale maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche del Paese dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità.

Qualora presso l'Azienda non sia disponibile (a seguito di infruttuoso esperimento di avviso interno) personale dirigenziale che abbia maturato interamente l'arco temporale della suddetta esperienza professionale, l'incarico potrà essere conferito a dirigenti con esperienza professionale inferiore.

L'individuazione viene effettuata in esito a procedura comparativa, attivata dalla Struttura complessa Gestione Risorse Umane.

La procedura prevede:

- l'esperimento di apposito avviso interno per un periodo non inferiore a 15 giorni, in cui è specificato:
 - o il tipo di incarico
 - o le figure dirigenziali da proporre
 - o i requisiti richiesti
 - o la durata e il valore economico dell'incarico
 - o il termine di presentazione delle domande
 - o la richiesta di presentazione di un curriculum formativo-professionale.
- la trasmissione al Direttore Amministrativo delle istanze pervenute nel termine prescritto
- l'accertamento del possesso dei requisiti e l'effettuazione della procedura comparativa secondo i criteri previsti dall'art. 71, comma 12 e 13, CCNL Area delle Funzioni Locali 2016/2018
- la formulazione di una motivata proposta al Direttore Generale

- la valutazione della proposta da parte del Direttore Generale che, nel caso non ritenga di affidare l'incarico al Dirigente indicato non accoglie la proposta indicando le motivazioni e ne dà comunicazione al Direttore Amministrativo con invito a formulare altra proposta

- il conferimento dell'incarico con delibera adottata su proposta della UO Gestione Risorse Umane.

Ove la professionalità richiesta per il conferimento dell'incarico di direzione di Struttura complessa non sia presente all'interno dell'Azienda, si procederà ad attivare apposito avviso pubblico.

L'incarico, regolamentato dal CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 e dal contratto individuale di lavoro, è conferito a tempo determinato e ha durata di cinque anni (potrà avere durata inferiore ove coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato), con facoltà di rinnovo per una sola volta, per lo stesso periodo, senza dover ricorrere a procedura comparativa, fatto salvo l'esito positivo della valutazione e verifica dei risultati e delle attività dirigenziali di cui agli artt. 74-81 CCNL Area delle Funzioni Locali.

Articolo 5

(Incarichi di direzione di Struttura semplice e Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale)

Per incarichi di Struttura semplice si intendono gli incarichi di responsabilità delle strutture semplici quali articolazioni interne della struttura complessa o strutture semplici con valenza dipartimentale o distrettuale, che includono, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice sono conferiti nel limite numerico stabilito dall'Atto Aziendale.

Il Direttore del Dipartimento o del Distretto interessato deve inoltrare al Direttore Amministrativo la richiesta di attivazione di procedura selettiva.

La procedura prevede:

- l'esperimento di apposito avviso interno per un periodo non inferiore a 15 giorni, in cui è specificato:
 - o il tipo di incarico
 - o le figure dirigenziali da proporre
 - o i requisiti richiesti
 - o la durata e il valore economico dell'incarico
 - o il termine di presentazione delle domande
 - o la richiesta di presentazione di un curriculum formativo-professionale.
- la trasmissione al Direttore di Dipartimento o di Distretto delle istanze pervenute nel termine prescritto
- l'accertamento del possesso dei requisiti e l'effettuazione della procedura comparativa, effettuata dal Direttore di Dipartimento o di Distretto, secondo i criteri previsti dall'art. 71, comma 12, CCNL Area delle Funzioni Locali 2016/2018 (eccezion fatta per il criterio di cui alla lettera a) non applicabile ai dirigenti neoassunti)
- la formulazione di una relazione scritta con indicazione motivata del nominativo del candidato proposto
- trasmissione della relazione al Direttore Generale
- la valutazione della proposta da parte del Direttore Generale che, nel caso di accoglimento, comunica al Direttore Amministrativo e alla UO Gestione Risorse Umane; nel caso non ritenga di affidare l'incarico al Dirigente indicato, non accoglie la proposta indicando le motivazioni e,

di conseguenza, il Direttore del Dipartimento o del Distretto viene invitato a presentare altra proposta.

- il conferimento dell'incarico con delibera adottata su proposta della UO Gestione Risorse Umane.

L'incarico è conferito a tempo determinato e ha una durata di cinque anni (durata che può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato), con facoltà di rinnovo per una sola volta, per lo stesso periodo, senza dover ricorrere a procedura comparativa, fatto salvo l'esito positivo della valutazione e verifica dei risultati e delle attività dirigenziali di cui agli artt. 74-81 CCNL Area delle Funzioni Locali.

Articolo 6

(Incarichi di direzione di Struttura semplice articolazione di Struttura complessa)

Per incarichi di Struttura semplice si intendono gli incarichi di responsabilità delle strutture semplici quali articolazioni interne della struttura complessa o strutture semplici con valenza dipartimentale o distrettuale, che includono, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali.

Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice sono conferiti nel limite numerico stabilito dall'Atto Aziendale.

Il Direttore della Struttura complessa di afferenza deve inoltrare la richiesta di attivazione di procedura selettiva al Direttore Amministrativo, che invita la UO Gestione Risorse Umane di attivare la procedura comparativa.

La procedura prevede:

- l'esperimento di apposito avviso interno per un periodo non inferiore a 15 giorni, in cui è specificato:

- o il tipo di incarico
- o le figure dirigenziali da proporre
- o i requisiti richiesti
- o la durata e il valore economico dell'incarico
- o il termine di presentazione delle domande
- o la richiesta di presentazione di un curriculum formativo-professionale.

- la trasmissione al Direttore della Struttura complessa delle istanze pervenute nel termine prescritto

- l'accertamento del possesso dei requisiti e l'effettuazione della procedura comparativa, effettuata dal Direttore della Struttura complessa, secondo i criteri previsti dall'art. 71, comma 12, CCNL Area delle Funzioni Locali 2016/2018 (eccezion fatta per il criterio di cui alla lettera a) non applicabile ai dirigenti neoassunti)

- la formulazione di una relazione scritta con indicazione motivata del nominativo del candidato proposto

- trasmissione della relazione al Direttore Generale

- la valutazione della proposta da parte del Direttore Generale che, nel caso di accoglimento, comunica al Direttore Amministrativo e alla UO Gestione Risorse Umane; nel caso non ritenga di affidare l'incarico al Dirigente indicato, non accoglie la proposta indicando le motivazioni e, di conseguenza, il Direttore della Struttura complessa viene invitato a presentare altra proposta.

- il conferimento dell'incarico con delibera adottata su proposta della UO Gestione Risorse Umane.

L'incarico è conferito a tempo determinato e ha una durata di cinque anni (durata che può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo

dell'interessato), con facoltà di rinnovo per una sola volta, per lo stesso periodo, senza dover ricorrere a procedura comparativa, fatto salvo l'esito positivo della valutazione e verifica dei risultati e delle attività dirigenziali di cui agli artt. 74-81 CCNL Area delle Funzioni Locali.

Articolo 7

(Incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo)

L'incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche.

Il Direttore della Struttura complessa deve inoltrare una richiesta di attivazione di procedura selettiva al Direttore Amministrativo, che invita la UO Gestione Risorse umane di attivare la procedura comparativa.

La procedura prevede:

- l'esperimento di apposito avviso interno per un periodo non inferiore a 15 giorni, in cui è specificato:
 - o il tipo di incarico
 - o le figure dirigenziali da proporre
 - o i requisiti richiesti
 - o la durata e il valore economico dell'incarico
 - o il termine di presentazione delle domande
 - o la richiesta di presentazione di un curriculum formativo-professionale.
- la trasmissione al Direttore della Struttura complessa delle istanze pervenute nel termine prescritto
- l'accertamento del possesso dei requisiti e l'effettuazione della procedura comparativa, effettuata dal Direttore della Struttura complessa sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto, secondo i criteri previsti dall'art. 71, comma 12, CCNL Area delle Funzioni Locali 2016/2018 (eccezion fatta per il criterio di cui alla lettera a) non applicabile ai dirigenti neoassunti)
- la formulazione di una relazione scritta con indicazione motivata del nominativo del candidato proposto
- trasmissione della relazione al Direttore Generale
- la valutazione della proposta da parte del Direttore Generale che, nel caso di accoglimento, comunica al Direttore Amministrativo e alla UO Gestione Risorse Umane; nel caso non ritenga di affidare l'incarico al Dirigente indicato, non accoglie la proposta indicando le motivazioni e, di conseguenza, il Direttore della Struttura complessa viene invitato a presentare altra proposta.
- il conferimento dell'incarico con delibera adottata su proposta della UO Gestione Risorse Umane.

L'incarico è conferito a tempo determinato e ha una durata di cinque anni (durata che può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato), con facoltà di rinnovo per una sola volta, per lo stesso periodo, senza dover ricorrere a procedura comparativa, fatto salvo l'esito positivo della valutazione e verifica dei risultati e delle attività dirigenziali di cui agli artt. 74-81 CCNL Area delle Funzioni Locali.

Articolo 8

(Incarichi conferibili a dirigenti neoassunti)

Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione, dopo il positivo superamento del periodo di prova, sono conferibili incarichi dirigenziali, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente.

Gli incarichi ai neoassunti sono, di norma, di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

L'incarico è conferito con atto scritto e motivato dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura complessa di afferenza, sentito il Direttore del Dipartimento o Distretto.

L'incarico è conferito a tempo determinato e ha una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per una sola volta, per lo stesso periodo, senza ricorrere a procedura comparativa, fatto salvo il positivo esito delle procedure di valutazione e verifica dei risultati e delle attività del dirigente, previste dagli artt. da 74 e 81 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018.

La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Articolo 9

(Contratto individuale)

Il conferimento e il rinnovo di ogni incarico dirigenziale (eccezion fatta per gli incarichi di sostituzione) comporta la stipula di un contratto individuale aggiuntivo rispetto al contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione nel quale sono definiti tutti gli aspetti connessi all'incarico medesimo (compresi tipologia, denominazione, contenuto, obiettivi, durata, retribuzione di posizione).

La modifica di uno degli aspetti del contratto individuale di cui al comma 1 è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso.

In tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013 e s.m.i.

Per il conferimento dell'incarico di direzione della UO Gestione Risorse Umane trova applicazione il divieto di cui al comma 1 bis dell'art. 53 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

Articolo 10

(Revoca dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 71 comma 6 CCNL Area Funzioni Locali, può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del d. Lgs. n.502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

Restano ferme le ipotesi di revoca previste dalla vigente normativa.

Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa effettuata alla scadenza dell'incarico, comporta, ai sensi dell'art. 81 CCNL Area Funzioni Locali, l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 70 comma 1 lett. b) e c).

Articolo 11

(Conferimento di diverso incarico per riorganizzazione aziendale)

Ai sensi dell'art. 71 comma 8 CCNL Area Funzioni Locali, qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma 1, lett. d) CCNL Area Funzioni Locali, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico.

Articolo 12

(Norma finale)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso con delibera del Direttore Generale. Gli incarichi in essere alla data di approvazione proseguiranno fino a neutrale scadenza.

Per quanto non previsto dallo stesso si applicano le norme vigenti, quelle previste dall'Atto aziendale e dai CCNL Area Funzioni Locali e dell'Area III (Dirigenza PTA) e ogni altro Regolamento aziendale in quanto compatibile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull' Albo Pretorio on -line dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data 21/01/2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 21/01/2022

